



Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese

Via Aonio Paleario, 10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690  
www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roma, 23 febbraio 2016

Prot. 96

Gabinetto del Ministro  
segreteria.capogabinetto@tesoro.it

Capo Dipartimento Amm.ne Generale,  
Personale e dei Servizi del MEF  
luigi.ferrara@tesoro.it

Ragioniere Generale dello Stato  
Dr. Daniele Franco  
Daniele.franco@tesoro.it

Capo dell'IGF  
Dr. Gianfranco Tanzi  
gianfranco.tanzi@tesoro.it

**Oggetto: Incarichi di revisione e sindacali- Linee Guida**

**Lo schema** consegnato alle OO.SS. presenta, ad avviso di questa Organizzazione, numerosi profili di illegittimità per le seguenti ragioni:

- Vero è che le esigenze di trasparenza nella designazione o nella nomina nei Collegi di revisione o sindacali dei rappresentanti del MEF richiedono una più puntuale definizione dei criteri di scelta e di assegnazione degli incarichi di revisorato presso gli Enti comunque interessanti la finanza pubblica.
- Vero è peraltro che il Piano triennale “anticorruzione” del MEF ha raccomandato di integrare la disciplina in vigore, specificando ulteriormente i criteri di scelta dei soggetti interessati;
- vero è che le cd. “Linee guida” devono essere costituite da un provvedimento amministrativo a firma dai dirigenti di vertice dell’Amm.ne e non da un atto a firma del Ministro, in quanto trattasi di definizione dei criteri che presiedono all’attività di gestione degli incarichi e NON di un atto di indirizzo politico, di competenza dell’organo di governo;

**Art 1-** I Principi generali non devono riguardare solo i dipendenti del MEF o il personale comandato presso il MEF, ma TUTTI i soggetti anche estranei all’Amm.ne che, in possesso dei requisiti prescritti, vanno a rappresentare il MEF nei collegi sindacali o di revisione.

A tal proposito è lampante l’esigenza di uniformare i criteri di scelta e di assegnazione a **tutti** gli incarichi, anche a quelli conferiti dagli altri Dipartimenti del MEF.

**Art. 3-** I criteri di valutazione nell’individuazione dei soggetti incaricati devono essere finalizzati **ESCLUSIVAMENTE** alla designazione del funzionario o dirigente più idoneo a ricoprire quel determinato

incarico e NON possono, in nessun modo, costituire un limite al numero di incarichi che possono essere assegnati, non previsto né suggerito da alcuna norma vigente.

Le proposte di conferimento, inoltre, non possono tener conto della “distanza” dalla sede di servizio, per la semplice ragione che l’incarico deve essere assegnato in funzione delle competenze specifiche e dell’esperienza professionale maturata dall’assegnatario, e mai dalla distanza dell’Ente vigilato dalla sede di servizio.

E se anche dovesse passare questo principio, allora dovranno essere esclusi dal conferimento degli incarichi sul territorio molti funzionari e dirigenti che pur prestando servizio presso gli Uffici centrali del MEF, vengono paradossalmente ed ingiustificatamente designati presso Enti in “periferia”, a distanza anche di molte centinaia di chilometri, dove si registra la presenza di dirigenti presso le Ragionerie territoriali, che potrebbero tranquillamente ricoprirli.

**Art. 4 comma 3.** E’ del tutto illegittima la limitazione ivi prevista in quanto non vi è nessuna norma che vieta il conferimento dell’incarico nell’anno precedente il collocamento a riposo, né questo limite può essere introdotto con un atto amministrativo o comunque di rango inferiore.

Viceversa il conferimento nell’ultimo anno di servizio potrebbe e dovrebbe essere ampiamente giustificato come elemento premiale di una carriera svolta, senza demeriti e con ampi riconoscimenti, sempre al servizio del Paese e nell’interesse della finanza pubblica.

**Art. 6. Limiti.** Il limite di tre incarichi aggiuntivi, di cui uno autorizzato, non può in alcun modo essere giustificato da “un’equa ripartizione ed un appropriato svolgimento degli incarichi” che sono principi assolutamente condivisibili ma che nulla hanno a che fare con un limite imposto senza alcuna plausibile motivazione.

Men che meno possono essere sottoposti a vincoli numerici gli incarichi autorizzati, la cui disciplina è contenuta nell’art 53 del D.L.vo 165/2001 e ss.mm.ii. e per i quali l’Amm.ne, di volta in volta, è tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti di legge e tutt’al più l’impatto che l’incarico autorizzato potrebbe avere sul normale svolgimento del servizio, ancorché svolto fuori dall’orario di lavoro.

L’unico limite immaginabile al conferimento, che potrebbe verosimilmente essere introdotto, deve consistere nella valutazione che dovrà fare l’Amm.ne, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 3 dello schema in esame, **sul peso e sul grado di complessità** di ciascun incarico che non consentirebbe al soggetto interessato di assumerne altri aggiuntivi.

Ciò sarà possibile solo formando una griglia o attribuendo un punteggio, oggettivamente predeterminato e per ciò stesso sempre facilmente riscontrabile, ai criteri soggettivi di valutazione per ogni singolo incarico.

Si chiede, pertanto, **l’immediato ritiro** dello Schema di Linee guida in esame e l’apertura di un tavolo di confronto sulla fissazione dei criteri sopra richiamati.

In mancanza si adotteranno tutte le misure, anche di carattere giudiziario, ritenute più idonee a tutelare i legittimi interessi della nostra categoria.

**Arcangelo D’Ambrosio**  
